

TESTO ARTICOLO 4 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 29.04.2021:

Articolo 4
Funzionario responsabile

1. Al responsabile del servizio gestione tecnica delle concessioni di suolo pubblico, di seguito, all'interno del presente capo, denominato "funzionario responsabile", sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale anche relative alla riscossione e rimborso del canone. Fanno eccezione le competenze specificamente attribuite, all'interno del presente capo, al responsabile del servizio patrimonio per il rilascio delle concessioni di cui all'articolo 17 (punti 17.d, 17.e. e 17.f) ed al responsabile del servizio di polizia municipale per il rilascio delle concessioni di cui all'articolo 16 del presente regolamento.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

TESTO ARTICOLO 4 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 29.04.2021 CON INDICAZIONE DELLE MODIFICHE (le parti aggiunte sono esposte in neretto e le parti eliminate sono esposte sottolineate e tra parentesi):

Articolo 4
Funzionario responsabile

1. Al responsabile del servizio gestione tecnica delle concessioni di suolo pubblico, di seguito, all'interno del presente capo, denominato "funzionario responsabile", sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale anche relative alla riscossione e rimborso del canone. Fanno eccezione le competenze specificamente attribuite, all'interno del presente capo, (al responsabile del servizio patrimonio per il rilascio delle concessioni di cui all'articolo 17 (punti 17.d, 17.e. e 17.f) ed) al responsabile del servizio di polizia municipale per il rilascio delle concessioni di cui all'articolo 16 del presente regolamento.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. **Al responsabile del servizio tributi compete, di seguito a specifica ed analitica richiesta del responsabile del servizio gestione tecnica delle concessioni di suolo pubblico o del responsabile del servizio di polizia municipale, la determinazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico propedeuticamente al rilascio di nuove concessioni. Il responsabile del servizio tributi provvede, altresì, di seguito a specifica ed analitica richiesta del responsabile del servizio gestione tecnica delle concessioni di suolo pubblico o del responsabile del servizio di polizia municipale, alla determinazione dell'indennità e degli interessi legali di cui al successivo articolo 21, comma 5, lett. a) e lett. b) del presente regolamento.**
4. Il responsabile del servizio finanziario, con cadenza semestrale, trasmette al funzionario responsabile le copie di tutti i versamenti pervenuti per canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico anche in relazione alle occupazioni abusive.

TESTO DEFINITIVO ARTICOLO 4 DOPO L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE:

Articolo 4
Funzionario responsabile

1. Al responsabile del servizio gestione tecnica delle concessioni di suolo pubblico, di seguito, all'interno del presente capo, denominato "funzionario responsabile", sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale anche relative alla

- riscossione e rimborso del canone. Fanno eccezione le competenze specificamente attribuite, all'interno del presente capo, al responsabile del servizio di polizia municipale per il rilascio delle concessioni di cui all'articolo 16 del presente regolamento.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
 3. Al responsabile del servizio tributi compete, di seguito a specifica ed analitica richiesta del responsabile del servizio gestione tecnica delle concessioni di suolo pubblico o del responsabile del servizio di polizia municipale, la determinazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico propedeuticamente al rilascio di nuove concessioni. Il responsabile del servizio tributi provvede, altresì, di seguito a specifica ed analitica richiesta del responsabile del servizio gestione tecnica delle concessioni di suolo pubblico o del responsabile del servizio di polizia municipale, alla determinazione dell'indennità e degli interessi legali di cui al successivo articolo 21, comma 5, lett. a) e lett. b) del presente regolamento.
 4. Il responsabile del servizio finanziario, con cadenza semestrale, trasmette al funzionario responsabile le copie di tutti i versamenti pervenuti per canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico anche in relazione alle occupazioni abusive.

TESTO ARTICOLO 17.d APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 29.04.2021:

Articolo 17.d

Occupazione di sottosuoli pubblici con locali tecnici, intercapedini e locali accessori

5. E' consentito il rilascio di nuove occupazioni permanenti di sottosuoli pubblici che prevedono la realizzazione di manufatti finalizzati alla creazione di intercapedini, locali tecnici e locali accessori di fabbricati esistenti, nei limiti previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. Comunale vigente, delle norme edilizie e urbanistiche vigenti a carattere nazionale e regionale e nei limiti del d.lgs. n. 42/2004. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione deve produrre apposita richiesta come prevista dall'articolo 6 del presente regolamento. Il termine per la definizione del procedimento amministrativo, per l'istruttoria delle domande e la conclusione del procedimento stesso, è definito nell'articolo 7 del presente regolamento. In particolare, il servizio patrimonio rilascerà al competente servizio edilizia privata, entro il termine previsto nel comma 5 dell'articolo 7 del presente regolamento, un parere preliminare in merito alla possibilità di concedere il sottosuolo pubblico richiesto. Nel caso in cui la richiesta di concessione preveda la realizzazione di locali tecnici e locali accessori, il parere preliminare da parte del responsabile del servizio patrimonio viene rilasciato previa delibera d'indirizzo della Giunta Comunale. Il provvedimento definitivo di concessione di sottosuolo pubblico verrà adottato dal responsabile del servizio patrimonio una volta acquisito il necessario titolo abilitante dal punto di vista urbanistico/edilizio. La concessione avrà durata di massimo ventinove anni eventualmente rinnovabile. I volumi tecnici ed accessori, realizzati a cura e spese del concessionario, dovranno essere accatastati come locali di proprietà comunale. Allo scadere della concessione, salvo eventuale rinnovo, il concessionario dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. L'amministrazione comunale, in alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, può decidere il mantenimento dei manufatti realizzati da utilizzare per pubblica utilità. Il concessionario, prima del ritiro della concessione, dovrà sottoscrivere, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, apposito atto di non indennizzabilità che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i danni che i nuovi locali realizzati possono eventualmente subire per cause derivanti da rotture di sottoservizi ubicati sotto le aree pubbliche, da infiltrazioni provenienti dalle aree pubbliche e dai sottostanti terrapieni e per qualsiasi altra causa derivante dalle limitrofe proprietà comunali.
6. I manufatti da realizzare al di sotto delle aree pubbliche dovranno essere progettati in modo da garantire la stabilità delle aree soprastanti e limitrofe. Il concessionario dovrà inoltrare, entro 30 giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori, apposito certificato di collaudo statico delle strutture con assunzione di responsabilità sulla stabilità delle aree soprastanti e limitrofe al manufatto realizzato, redatto e sottoscritto da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

- E' fatto assolutamente divieto di modificare, con o senza opere, la destinazione d'uso dei locali realizzati. Il mancato inoltro del certificato di collaudo e/o il cambio di destinazione d'uso dei locali realizzati, comporterà la revoca della concessione. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino del sottosuolo occupato. Decorso inutilmente tale termine, il responsabile del servizio patrimonio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione.
7. Per ragioni di ordine pubblico si introduce il divieto speciale di nuove concessioni all'uso del sottosuolo pubblico, ad esclusione delle concessioni per la realizzazione di intercapedini necessarie alla salvaguardia delle proprietà esistenti e legittimamente edificate, secondo le modalità dei precedenti commi, nelle sole seguenti ipotesi:
 - Occupazione parziale o totale di sottostrada carrabile;
 - Occupazione parziale o totale di sottosuolo pubblico in tutte le piazze di Positano e frazioni.
 8. Nella fase istruttoria del procedimento di rilascio delle concessioni, per le ipotesi ammesse, dovranno comunque rispettarsi le seguenti prescrizioni:
 - Distanza di almeno 2 metri tra il piano di calpestio della strada o suolo pubblico interessato e l'estradosso della soletta del manufatto da realizzare;
 - Fermo restando il limite di cui al punto precedente, in caso di presenza di sottoservizi già ubicati nel sottosuolo, l'estradosso della soletta del manufatto da realizzare dovrà essere posto ad almeno un metro al di sotto dell'ultima tubazione presente;
 9. E' possibile regolarizzare con efficacia sanante, ai soli fini strettamente patrimoniali connessi all'indennità dovute in ragione dell'occupazione senza titolo, quei manufatti già esistenti nel sottosuolo pubblico all'atto della pubblicazione del presente regolamento.
 10. Lo speciale procedimento di regolarizzazione/sanante viene disciplinato nel presente capitolato al dichiarato fine di assoggettare a regime legale situazioni di fatto che comunque non sono state tollerate dalla Pubblica Amministrazione. Allo scopo, i soggetti realizzatori di manufatti edificati nel sottosuolo comunale potranno presentare al protocollo dell'Ente apposita istanza, per conseguire, come detto, la mera regolarizzazione patrimoniale della loro condizione di occupanti senza titolo; sul punto, si dichiara l'assoluta indifferenza di tale procedimento sanante rispetto al diverso e parallelo procedimento di sanatoria/condono che, comunque, deve sussistere all'atto della presentazione dell'istanza e che riveste natura pregiudiziale rispetto a quest'ultima, nel senso che l'ammissione al pagamento dell'importo dovuto a titolo di occupazione senza titolo non fa sorgere alcun diritto soggettivo, interesse legittimo o di fatto nonché aspettativa di diritto rispetto all'esito del pregiudiziale e contestuale procedimento di sanatoria/condono.
 11. L'istanza di regolarizzazione/sanante dovrà contenere come requisiti essenziali la relazione asseverata da parte di tecnico abilitato all'esercizio della professione nella quale dichiarerà, sotto la propria responsabilità:
 - l'indicazione dei titoli edilizi abilitativi (licenza, autorizzazione o concessione edilizia) rilasciati per la realizzazione dell'opera o, in alternativa, l'indicazione dell'eventuale istanza di condono edilizio inoltrata per la sanatoria dell'opera realizzata abusivamente, ovvero la domanda di accertamento di conformità presentata per i medesimi interventi laddove ne ricorrano i presupposti;
 - laddove ne ricorrano le condizioni, il tecnico di parte, dovrà e potrà argomentare l'origine storica del manufatto in funzione di una preesistenza dello stesso rispetto alla realizzazione postuma del bene pubblico sovrastante.
 12. La regolarizzazione con efficacia sanante patrimoniale di manufatti già esistenti nel sottosuolo pubblico determina, a carico del richiedente, l'obbligo di corrispondere:
 - una indennità, per la durata accertata dell'occupazione e comunque per un periodo retroattivo non superiore a cinque anni decorrenti dalla data di inoltro dell'istanza di regolarizzazione, pari al canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico che

sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentato del 30%. Sull'indennità si applicano gli interessi legali;

- una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo non inferiore all'indennità come sopra determinata, senza interessi, né superiore al doppio, calcolata in misura ridotta come previsto dall'articolo 16 della legge n. 689/81 e s.m.i.

13. Essendo vietato, ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento, l'istituto della subconcessione, l'istanza di regolarizzazione sanante dev'essere inoltrata dall'occupante di fatto o dal titolare delle attività a cui è legato il manufatto con l'indicazione dell'uso a cui è adibito il manufatto stesso.

TESTO ARTICOLO 17.d APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 29.04.2021 CON INDICAZIONE DELLE MODIFICHE (le parti aggiunte sono esposte in neretto e le parti eliminate sono esposte sottolineate e tra parentesi):

Articolo 17.d

Occupazione di sottosuoli pubblici con locali tecnici, intercapedini e locali accessori

5. E' consentito il rilascio di nuove occupazioni permanenti di sottosuoli pubblici che prevedono la realizzazione di manufatti finalizzati alla creazione di intercapedini, locali tecnici e locali accessori di fabbricati esistenti, nei limiti previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. Comunale vigente, delle norme edilizie e urbanistiche vigenti a carattere nazionale e regionale e nei limiti del d.lgs. n. 42/2004. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione deve produrre apposita richiesta come prevista dall'articolo 6 del presente regolamento. Il termine per la definizione del procedimento amministrativo, per l'istruttoria delle domande e la conclusione del procedimento stesso, è definito nell'articolo 7 del presente regolamento. In particolare, **il funzionario responsabile come definito nell'art. 4 del presente regolamento chiederà al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio apposito parere di competenza**. Il servizio patrimonio rilascerà al competente servizio edilizia privata, entro il termine previsto nel comma 5 dell'articolo 7 del presente regolamento, un parere preliminare in merito alla possibilità di concedere il sottosuolo pubblico richiesto. Nel caso in cui la richiesta di concessione preveda la realizzazione di locali tecnici e locali accessori, il parere preliminare da parte del responsabile del servizio patrimonio viene rilasciato previa delibera d'indirizzo della Giunta Comunale. Il provvedimento definitivo di concessione di sottosuolo pubblico verrà adottato dal (responsabile del servizio patrimonio) **funzionario responsabile** una volta acquisito il necessario titolo abilitante dal punto di vista urbanistico/edilizio. La concessione avrà durata di massimo ventinove anni eventualmente rinnovabile. I volumi tecnici ed accessori, realizzati a cura e spese del concessionario, dovranno essere accatastati come locali di proprietà comunale. Allo scadere della concessione, salvo eventuale rinnovo, il concessionario dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. L'amministrazione comunale, in alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, può decidere il mantenimento dei manufatti realizzati da utilizzare per pubblica utilità. Il concessionario, prima del ritiro della concessione, dovrà sottoscrivere, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, apposito atto di non indennizzabilità che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i danni che i nuovi locali realizzati possono eventualmente subire per cause derivanti da rotture di sottoservizi ubicati sotto le aree pubbliche, da infiltrazioni provenienti dalle aree pubbliche e dai sottostanti terrapieni e per qualsiasi altra causa derivante dalle limitrofe proprietà comunali.
6. I manufatti da realizzare al di sotto delle aree pubbliche dovranno essere progettati in modo da garantire la stabilità delle aree soprastanti e limitrofe. Il concessionario dovrà inoltrare, entro 30 giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori, apposito certificato di collaudo statico delle strutture con assunzione di responsabilità sulla stabilità delle aree soprastanti e limitrofe al manufatto realizzato, redatto e sottoscritto da tecnico abilitato all'esercizio della professione. E' fatto assolutamente divieto di modificare, con o senza opere, la destinazione d'uso dei locali realizzati. Il mancato inoltro del certificato di collaudo e/o il cambio di destinazione d'uso dei locali realizzati, comporterà la revoca della concessione. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per

l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino del sottosuolo occupato. Decorso inutilmente tale termine, il responsabile del servizio patrimonio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione.

7. Per ragioni di ordine pubblico si introduce il divieto speciale di nuove concessioni all'uso del sottosuolo pubblico, ad esclusione delle concessioni per la realizzazione di intercapedini necessarie alla salvaguardia delle proprietà esistenti e legittimamente edificate, secondo le modalità dei precedenti commi, nelle sole seguenti ipotesi:
 - Occupazione parziale o totale di sottostrada carrabile;
 - Occupazione parziale o totale di sottosuolo pubblico in tutte le piazze di Positano e frazioni.
8. Nella fase istruttoria del procedimento di rilascio delle concessioni, per le ipotesi ammesse, dovranno comunque rispettarsi le seguenti prescrizioni:
 - Distanza di almeno 2 metri tra il piano di calpestio della strada o suolo pubblico interessato e l'estradosso della soletta del manufatto da realizzare;
 - Fermo restando il limite di cui al punto precedente, in caso di presenza di sottoservizi già ubicati nel sottosuolo, l'estradosso della soletta del manufatto da realizzare dovrà essere posto ad almeno un metro al di sotto dell'ultima tubazione presente;
9. E' possibile regolarizzare con efficacia sanante, ai soli fini strettamente patrimoniali connessi all'indennità dovute in ragione dell'occupazione senza titolo, quei manufatti già esistenti nel sottosuolo pubblico all'atto della pubblicazione del presente regolamento.
10. Lo speciale procedimento di regolarizzazione/sanante viene disciplinato nel presente capitolato al dichiarato fine di assoggettare a regime legale situazioni di fatto che comunque non sono state tollerate dalla Pubblica Amministrazione. Allo scopo, i soggetti realizzatori di manufatti edificati nel sottosuolo comunale potranno presentare al protocollo dell'Ente apposita istanza, per conseguire, come detto, la mera regolarizzazione patrimoniale della loro condizione di occupanti senza titolo; sul punto, si dichiara l'assoluta indifferenza di tale procedimento sanante rispetto al diverso e parallelo procedimento di sanatoria/condono che, comunque, deve sussistere all'atto della presentazione dell'istanza e che riveste natura pregiudiziale rispetto a quest'ultima, nel senso che l'ammissione al pagamento dell'importo dovuto a titolo di occupazione senza titolo non fa sorgere alcun diritto soggettivo, interesse legittimo o di fatto nonché aspettativa di diritto rispetto all'esito del pregiudiziale e contestuale procedimento di sanatoria/condono.
11. L'istanza di regolarizzazione/sanante dovrà contenere come requisiti essenziali la relazione asseverata da parte di tecnico abilitato all'esercizio della professione nella quale dichiarerà, sotto la propria responsabilità:
 - l'indicazione dei titoli edilizi abilitativi (licenza, autorizzazione o concessione edilizia) rilasciati per la realizzazione dell'opera o, in alternativa, l'indicazione dell'eventuale istanza di condono edilizio inoltrata per la sanatoria dell'opera realizzata abusivamente, ovvero la domanda di accertamento di conformità presentata per i medesimi interventi laddove ne ricorrano i presupposti;
 - laddove ne ricorrano le condizioni, il tecnico di parte, dovrà e potrà argomentare l'origine storica del manufatto in funzione di una preesistenza dello stesso rispetto alla realizzazione postuma del bene pubblico sovrastante.
12. La regolarizzazione con efficacia sanante patrimoniale di manufatti già esistenti nel sottosuolo pubblico determina, a carico del richiedente, l'obbligo di corrispondere:
 - una indennità, per la durata accertata dell'occupazione e comunque per un periodo retroattivo non superiore a cinque anni decorrenti dalla data di inoltro dell'istanza di regolarizzazione, pari al canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentato del 30%. Sull'indennità si applicano gli interessi legali;
 - una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo non inferiore all'indennità come sopra determinata, senza interessi, né superiore al doppio, calcolata in misura ridotta

come previsto dall'articolo 16 della legge n. 689/81 e s.m.i.

13. Essendo vietato, ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento, l'istituto della subconcessione, l'istanza di regolarizzazione sanante dev'essere inoltrata dall'occupante di fatto o dal titolare delle attività a cui è legato il manufatto con l'indicazione dell'uso a cui è adibito il manufatto stesso.

TESTO DEFINITIVO ARTICOLO 17.d DOPO L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE:

Articolo 17.d

Occupazione di sottosuoli pubblici con locali tecnici, intercapedini e locali accessori

5. E' consentito il rilascio di nuove occupazioni permanenti di sottosuoli pubblici che prevedono la realizzazione di manufatti finalizzati alla creazione di intercapedini, locali tecnici e locali accessori di fabbricati esistenti, nei limiti previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. Comunale vigente, delle norme edilizie e urbanistiche vigenti a carattere nazionale e regionale e nei limiti del d.lgs. n. 42/2004. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione deve produrre apposita richiesta come prevista dall'articolo 6 del presente regolamento. Il termine per la definizione del procedimento amministrativo, per l'istruttoria delle domande e la conclusione del procedimento stesso, è definito nell'articolo 7 del presente regolamento. In particolare, il funzionario responsabile come definito nell'art. 4 del presente regolamento chiederà al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio apposito parere di competenza. Il servizio patrimonio rilascerà al competente servizio edilizia privata, entro il termine previsto nel comma 5 dell'articolo 7 del presente regolamento, un parere preliminare in merito alla possibilità di concedere il sottosuolo pubblico richiesto. Nel caso in cui la richiesta di concessione preveda la realizzazione di locali tecnici e locali accessori, il parere preliminare da parte del responsabile del servizio patrimonio viene rilasciato previa delibera d'indirizzo della Giunta Comunale. Il provvedimento definitivo di concessione di sottosuolo pubblico verrà adottato dal funzionario responsabile una volta acquisito il necessario titolo abilitante dal punto di vista urbanistico/edilizio. La concessione avrà durata di massimo ventinove anni eventualmente rinnovabile. I volumi tecnici ed accessori, realizzati a cura e spese del concessionario, dovranno essere accatastati come locali di proprietà comunale. Allo scadere della concessione, salvo eventuale rinnovo, il concessionario dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. L'amministrazione comunale, in alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, può decidere il mantenimento dei manufatti realizzati da utilizzare per pubblica utilità. Il concessionario, prima del ritiro della concessione, dovrà sottoscrivere, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, apposito atto di non indennizzabilità che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i danni che i nuovi locali realizzati possono eventualmente subire per cause derivanti da rotture di sottoservizi ubicati sotto le aree pubbliche, da infiltrazioni provenienti dalle aree pubbliche e dai sottostanti terrapieni e per qualsiasi altra causa derivante dalle limitrofe proprietà comunali.
6. I manufatti da realizzare al di sotto delle aree pubbliche dovranno essere progettati in modo da garantire la stabilità delle aree soprastanti e limitrofe. Il concessionario dovrà inoltrare, entro 30 giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori, apposito certificato di collaudo statico delle strutture con assunzione di responsabilità sulla stabilità delle aree soprastanti e limitrofe al manufatto realizzato, redatto e sottoscritto da tecnico abilitato all'esercizio della professione. E' fatto assolutamente divieto di modificare, con o senza opere, la destinazione d'uso dei locali realizzati. Il mancato inoltro del certificato di collaudo e/o il cambio di destinazione d'uso dei locali realizzati, comporterà la revoca della concessione. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino del sottosuolo occupato. Decorso inutilmente tale termine, il responsabile del servizio patrimonio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione.
7. Per ragioni di ordine pubblico si introduce il divieto speciale di nuove concessioni all'uso del sottosuolo pubblico, ad esclusione delle concessioni per la realizzazione di intercapedini necessarie alla salvaguardia delle proprietà esistenti e legittimamente edificate, secondo le

modalità dei precedenti commi, nelle sole seguenti ipotesi:

- Occupazione parziale o totale di sottostrada carrabile;
- Occupazione parziale o totale di sottosuolo pubblico in tutte le piazze di Positano e frazioni.

8. Nella fase istruttoria del procedimento di rilascio delle concessioni, per le ipotesi ammesse, dovranno comunque rispettarsi le seguenti prescrizioni:
 - Distanza di almeno 2 metri tra il piano di calpestio della strada o suolo pubblico interessato e l'estradosso della soletta del manufatto da realizzare;
 - Fermo restando il limite di cui al punto precedente, in caso di presenza di sottoservizi già ubicati nel sottosuolo, l'estradosso della soletta del manufatto da realizzare dovrà essere posto ad almeno un metro al di sotto dell'ultima tubazione presente;
9. E' possibile regolarizzare con efficacia sanante, ai soli fini strettamente patrimoniali connessi all'indennità dovute in ragione dell'occupazione senza titolo, quei manufatti già esistenti nel sottosuolo pubblico all'atto della pubblicazione del presente regolamento.
10. Lo speciale procedimento di regolarizzazione/sanante viene disciplinato nel presente capitolato al dichiarato fine di assoggettare a regime legale situazioni di fatto che comunque non sono state tollerate dalla Pubblica Amministrazione. Allo scopo, i soggetti realizzatori di manufatti edificati nel sottosuolo comunale potranno presentare al protocollo dell'Ente apposita istanza, per conseguire, come detto, la mera regolarizzazione patrimoniale della loro condizione di occupanti senza titolo; sul punto, si dichiara l'assoluta indifferenza di tale procedimento sanante rispetto al diverso e parallelo procedimento di sanatoria/condono che, comunque, deve sussistere all'atto della presentazione dell'istanza e che riveste natura pregiudiziale rispetto a quest'ultima, nel senso che l'ammissione al pagamento dell'importo dovuto a titolo di occupazione senza titolo non fa sorgere alcun diritto soggettivo, interesse legittimo o di fatto nonché aspettativa di diritto rispetto all'esito del pregiudiziale e contestuale procedimento di sanatoria/condono.
11. L'istanza di regolarizzazione/sanante dovrà contenere come requisiti essenziali la relazione asseverata da parte di tecnico abilitato all'esercizio della professione nella quale dichiarare, sotto la propria responsabilità:
 - l'indicazione dei titoli edilizi abilitativi (licenza, autorizzazione o concessione edilizia) rilasciati per la realizzazione dell'opera o, in alternativa, l'indicazione dell'eventuale istanza di condono edilizio inoltrata per la sanatoria dell'opera realizzata abusivamente, ovvero la domanda di accertamento di conformità presentata per i medesimi interventi laddove ne ricorrano i presupposti;
 - laddove ne ricorrano le condizioni, il tecnico di parte, dovrà e potrà argomentare l'origine storica del manufatto in funzione di una preesistenza dello stesso rispetto alla realizzazione postuma del bene pubblico sovrastante.
12. La regolarizzazione con efficacia sanante patrimoniale di manufatti già esistenti nel sottosuolo pubblico determina, a carico del richiedente, l'obbligo di corrispondere:
 - una indennità, per la durata accertata dell'occupazione e comunque per un periodo retroattivo non superiore a cinque anni decorrenti dalla data di inoltro dell'istanza di regolarizzazione, pari al canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentato del 30%. Sull'indennità si applicano gli interessi legali;
 - una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo non inferiore all'indennità come sopra determinata, senza interessi, né superiore al doppio, calcolata in misura ridotta come previsto dall'articolo 16 della legge n. 689/81 e s.m.i.
13. Essendo vietato, ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento, l'istituto della subconcessione, l'istanza di regolarizzazione sanante dev'essere inoltrata dall'occupante di fatto o dal titolare delle attività a cui è legato il manufatto con l'indicazione dell'uso a cui è adibito il manufatto stesso.

Articolo 17.e

Occupazioni di suolo pubblico con manufatti edilizi di carattere temporaneo e stabile

14. E' consentito il rilascio di nuove concessioni permanenti e temporanee per occupazioni di suolo pubblico che prevedano la realizzazione di manufatti edilizi a carattere stabile o stagionale nei limiti previsti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G. comunale vigente, delle norme edilizie e urbanistiche vigenti a carattere nazionale e regionale e nei limiti del d.lgs. n. 42/2004. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione deve produrre apposita richiesta come prevista dall'articolo 6 del presente regolamento. Il termine per la definizione del procedimento amministrativo, per l'istruttoria delle domande e la conclusione del procedimento stesso, è definito nell'articolo 7 del presente regolamento. In particolare, il servizio patrimonio rilascerà, al competente servizio edilizia privata, un parere preliminare in merito alla possibilità di concedere il suolo pubblico. Tale sub procedimento, in ragione del dato temporale riferito al termine massimo di concessione del suolo, verrà articolato attraverso la previa acquisizione di una deliberazione da parte del Consiglio Comunale, funzionalmente competente in materia di atti di disposizione del patrimonio immobiliare. Il provvedimento definitivo di concessione di suolo pubblico verrà adottato dal responsabile del servizio patrimonio una volta acquisito il necessario titolo abilitante dal punto di vista urbanistico/edilizio e la relativa concessione avrà durata di massimo ventinove anni eventualmente rinnovabile.
15. Per le richieste di concessione dirette alla realizzazione di manufatti a carattere stagionale (massimo sei mesi d'installazione all'anno), la disponibilità dell'area viene determinata in via preventiva dal responsabile del servizio patrimonio previa delibera d'indirizzo della Giunta Comunale; la conseguente concessione, da parte del responsabile del servizio patrimonio, presuppone il preventivo ed ulteriore rilascio del titolo edilizio. La relativa concessione dell'area potrà essere sia temporanea (durata inferiore all'anno) che permanente con durata massima di sette anni eventualmente rinnovabile. Allo scadere della concessione, salvo eventuale rinnovo, il concessionario dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. L'Amministrazione comunale, in alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, può decidere il mantenimento dei manufatti realizzati da utilizzare per pubblica utilità.
16. Il concessionario dovrà inoltrare, entro 30 giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori, apposito certificato di collaudo statico delle strutture redatto e sottoscritto da tecnico abilitato all'esercizio della professione. E' fatto assoluto divieto di modificare, con o senza opere, la destinazione d'uso dei locali realizzati. Il mancato inoltro del certificato di collaudo e/o il cambio di destinazione d'uso dei locali realizzati comporterà la revoca della concessione. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato, al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino del suolo occupato. Decorso inutilmente tale termine, il servizio patrimonio competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione.
17. E' fatto divieto di concedere l'uso di suolo pubblico, per le tipologie di occupazioni sopraccitate, nei seguenti casi:
 - a) Occupazione parziale o totale di carreggiata stradale e/o strada pedonale;
 - b) Occupazione parziale o totale di suolo pubblico in tutte le piazze di Positano o frazioni.
18. E' possibile regolarizzare la posizione patrimoniale di manufatti già esistenti su suolo pubblico, secondo quanto previsto al punto 17.d del presente articolo.

TESTO ARTICOLO 17.e APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 29.04.2021 CON INDICAZIONE DELLE MODIFICHE (le parti aggiunte sono esposte in neretto e le parti eliminate sono esposte sottolineate e tra parentesi):

Articolo 17.e

Occupazioni di suolo pubblico con manufatti edilizi di carattere temporaneo e stabile

14. E' consentito il rilascio di nuove concessioni permanenti e temporanee per occupazioni di suolo pubblico che prevedano la realizzazione di manufatti edilizi a carattere stabile o stagionale nei limiti previsti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G. comunale vigente, delle norme edilizie e urbanistiche vigenti a carattere nazionale e regionale e nei limiti del d.lgs. n. 42/2004. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione deve produrre apposita richiesta come prevista dall'articolo 6 del presente regolamento. Il termine per la definizione del procedimento amministrativo, per l'istruttoria delle domande e la conclusione del procedimento stesso, è definito nell'articolo 7 del presente regolamento. In particolare, il servizio patrimonio rilascerà, al competente servizio edilizia privata, un parere preliminare in merito alla possibilità di concedere il suolo pubblico. Tale sub procedimento, in ragione del dato temporale riferito al termine massimo di concessione del suolo, verrà articolato attraverso la previa acquisizione di una deliberazione da parte della **Giunta Comunale** (Consiglio Comunale, funzionalmente competente in materia di atti di disposizione del patrimonio immobiliare). Il provvedimento definitivo di concessione di suolo pubblico verrà adottato dal (responsabile del servizio patrimonio) **funzionario responsabile** una volta acquisito il necessario titolo abilitante dal punto di vista urbanistico/edilizio e la relativa concessione avrà durata di massimo ventinove anni eventualmente rinnovabile.
15. Per le richieste di concessione dirette alla realizzazione di manufatti a carattere stagionale (massimo sei mesi d'installazione all'anno), la disponibilità dell'area viene determinata in via preventiva dal (responsabile del servizio patrimonio) **funzionario responsabile** previa delibera d'indirizzo della Giunta Comunale; la conseguente concessione, da parte del (responsabile del servizio patrimonio) **funzionario responsabile**, presuppone il preventivo ed ulteriore rilascio del titolo edilizio. La relativa concessione dell'area potrà essere sia temporanea (durata inferiore all'anno) che permanente con durata massima di sette anni eventualmente rinnovabile. Allo scadere della concessione, salvo eventuale rinnovo, il concessionario dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. L'Amministrazione comunale, in alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, può decidere il mantenimento dei manufatti realizzati da utilizzare per pubblica utilità.
16. Il concessionario dovrà inoltrare, entro 30 giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori, apposito certificato di collaudo statico delle strutture redatto e sottoscritto da tecnico abilitato all'esercizio della professione. E' fatto assoluto divieto di modificare, con o senza opere, la destinazione d'uso dei locali realizzati. Il mancato inoltro del certificato di collaudo e/o il cambio di destinazione d'uso dei locali realizzati comporterà la revoca della concessione. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato, al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino del suolo occupato. Decorso inutilmente tale termine, il servizio patrimonio competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione.
17. E' fatto divieto di concedere l'uso di suolo pubblico, per le tipologie di occupazioni sopracitate, nei seguenti casi:
 - c) Occupazione parziale o totale di carreggiata stradale e/o strada pedonale;
 - d) Occupazione parziale o totale di suolo pubblico in tutte le piazze di Positano o frazioni.
18. E' possibile regolarizzare la posizione patrimoniale di manufatti già esistenti su suolo pubblico, secondo quanto previsto al punto 17.d del presente articolo.

Articolo 17.e

Occupazioni di suolo pubblico con manufatti edilizi di carattere temporaneo e stabile

14. E' consentito il rilascio di nuove concessioni permanenti e temporanee per occupazioni di suolo pubblico che prevedano la realizzazione di manufatti edilizi a carattere stabile o stagionale nei limiti previsti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G. comunale vigente, delle norme edilizie e urbanistiche vigenti a carattere nazionale e regionale e nei limiti del d.lgs. n. 42/2004. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione deve produrre apposita richiesta come prevista dall'articolo 6 del presente regolamento. Il termine per la definizione del procedimento amministrativo, per l'istruttoria delle domande e la conclusione del procedimento stesso, è definito nell'articolo 7 del presente regolamento. In particolare, il servizio patrimonio rilascerà, al competente servizio edilizia privata, un parere preliminare in merito alla possibilità di concedere il suolo pubblico. Tale sub procedimento, in ragione del dato temporale riferito al termine massimo di concessione del suolo, verrà articolato attraverso la previa acquisizione di una deliberazione da parte della Giunta Comunale. Il provvedimento definitivo di concessione di suolo pubblico verrà adottato dal funzionario responsabile una volta acquisito il necessario titolo abilitante dal punto di vista urbanistico/edilizio e la relativa concessione avrà durata di massimo ventinove anni eventualmente rinnovabile.
15. Per le richieste di concessione dirette alla realizzazione di manufatti a carattere stagionale (massimo sei mesi d'installazione all'anno), la disponibilità dell'area viene determinata in via preventiva dal funzionario responsabile previa delibera d'indirizzo della Giunta Comunale; la conseguente concessione, da parte del funzionario responsabile, presuppone il preventivo ed ulteriore rilascio del titolo edilizio. La relativa concessione dell'area potrà essere sia temporanea (durata inferiore all'anno) che permanente con durata massima di sette anni eventualmente rinnovabile. Allo scadere della concessione, salvo eventuale rinnovo, il concessionario dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. L'Amministrazione comunale, in alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, può decidere il mantenimento dei manufatti realizzati da utilizzare per pubblica utilità.
16. Il concessionario dovrà inoltrare, entro 30 giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori, apposito certificato di collaudo statico delle strutture redatto e sottoscritto da tecnico abilitato all'esercizio della professione. E' fatto assoluto divieto di modificare, con o senza opere, la destinazione d'uso dei locali realizzati. Il mancato inoltro del certificato di collaudo e/o il cambio di destinazione d'uso dei locali realizzati comporterà la revoca della concessione. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato, al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino del suolo occupato. Decorso inutilmente tale termine, il servizio patrimonio competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione.
17. E' fatto divieto di concedere l'uso di suolo pubblico, per le tipologie di occupazioni sopracitate, nei seguenti casi:
 - e) Occupazione parziale o totale di carreggiata stradale e/o strada pedonale;
 - f) Occupazione parziale o totale di suolo pubblico in tutte le piazze di Positano o frazioni.
18. E' possibile regolarizzare la posizione patrimoniale di manufatti già esistenti su suolo pubblico, secondo quanto previsto al punto 17.d del presente articolo.

TESTO ARTICOLO 17.f APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 29.04.2021:

Articolo 17.f

Richieste di disponibilità delle aree nelle istanze di condono edilizio per la sanatoria di manufatti abusivi realizzati su spazi ed aree pubbliche e relativi sottosuoli e soprassuoli

19. Per le istanze di condono edilizio, inerenti la sanatoria di manufatti abusivi realizzati su spazi ed aree pubbliche e nei relativi sottosuoli e soprassuoli, la disponibilità dell'area viene determinata dal responsabile del servizio patrimonio previa delibera d'indirizzo della Giunta Comunale. La disponibilità alla concessione dell'area pubblica non potrà avere durata superiore ad anni 29 eventualmente rinnovabile.
20. Essendo vietato, ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento, l'istituto della subconcessione, la disponibilità del suolo potrà essere rilasciata a condizione che il richiedente dichiari, sotto la propria responsabilità, che il manufatto realizzato abusivamente su suolo pubblico, è direttamente utilizzato o legato ad attività di cui lo stesso è titolare.

TESTO ARTICOLO 17.f APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 29.04.2021 CON INDICAZIONE DELLE MODIFICHE (le parti aggiunte sono espresse in neretto e le parti eliminate sono espresse sottolineate e tra parentesi):

Articolo 17.f

Richieste di disponibilità delle aree nelle istanze di condono edilizio per la sanatoria di manufatti abusivi realizzati su spazi ed aree pubbliche e relativi sottosuoli e soprassuoli

19. Per le istanze di condono edilizio, inerenti la sanatoria di manufatti abusivi realizzati su spazi ed aree pubbliche e nei relativi sottosuoli e soprassuoli, la disponibilità dell'area viene determinata (dal responsabile del servizio patrimonio) con **previa delibera d'indirizzo della Giunta Comunale.** La disponibilità alla concessione dell'area pubblica non potrà avere durata superiore ad anni 29 eventualmente rinnovabile. **Il titolo concessorio è rilasciato dal Funzionario Responsabile.**
20. Essendo vietato, ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento, l'istituto della subconcessione, la disponibilità del suolo potrà essere rilasciata a condizione che il richiedente dichiari, sotto la propria responsabilità, che il manufatto realizzato abusivamente su suolo pubblico, è direttamente utilizzato o legato ad attività di cui lo stesso è titolare.

TESTO DEFINITIVO ARTICOLO 17.f DOPO L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE:

Articolo 17.f

Richieste di disponibilità delle aree nelle istanze di condono edilizio per la sanatoria di manufatti abusivi realizzati su spazi ed aree pubbliche e relativi sottosuoli e soprassuoli

19. Per le istanze di condono edilizio, inerenti la sanatoria di manufatti abusivi realizzati su spazi ed aree pubbliche e nei relativi sottosuoli e soprassuoli, la disponibilità dell'area viene determinata con **previa delibera d'indirizzo della Giunta Comunale.** La disponibilità alla concessione dell'area pubblica non potrà avere durata superiore ad anni 29 eventualmente rinnovabile. **Il titolo concessorio è rilasciato dal Funzionario Responsabile.**
20. Essendo vietato, ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento, l'istituto della subconcessione, la disponibilità del suolo potrà essere rilasciata a condizione che il richiedente dichiari, sotto la propria responsabilità, che il manufatto realizzato abusivamente su suolo pubblico, è direttamente utilizzato o legato ad attività di cui lo stesso è titolare.

TESTO ARTICOLO 49 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 29.04.2021:

Articolo 49

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone patrimoniale:

- a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - b) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27.12.2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
2. Per l'anno 2021, per venire incontro alle difficoltà economiche delle imprese generate dall'emergenza COVID-19, viene disposta l'esenzione dal canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria per tutte le esposizioni pubblicitarie permanenti.

TESTO ARTICOLO 49 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 29.04.2021 CON INDICAZIONE DELLE MODIFICHE (le parti aggiunte sono espresse in neretto e le parti eliminate sono espresse sottolineate e tra parentesi):

Articolo 49
Esenzioni

- 1. Sono esenti dal canone patrimoniale:
 - a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - b) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad

eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27.12.2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

2. Per (l'anno) **gli anni 2021 e 2022**, per venire incontro alle difficoltà economiche delle imprese generate dall'emergenza COVID-19, viene disposta l'esenzione dal canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria per tutte le esposizioni pubblicitarie permanenti.

TESTO DEFINITIVO ARTICOLO 49 DOPO L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE:

Articolo 49 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone patrimoniale:

a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

b) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27.12.2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
2. Per gli anni 2021 e 2022, per venire incontro alle difficoltà economiche delle imprese generate dall'emergenza COVID-19, viene disposta l'esenzione dal canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria per tutte le esposizioni pubblicitarie permanenti.